

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 5/2023

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente),
Cons. Achille Sinatra (componente)
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza da remoto mediante applicazione Google Meet il giorno 23 febbraio 2023 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare di cui al repertorio n. 41/22, instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. CLEMENTI Gianni (licenza di ufficiale di gara n. 302058).

FATTO

I. L'azione promossa dalla Procura Federale ha tratto origine da una segnalazione proveniente dal sig. Laghi Filippo, asserito legale rappresentante di LKA Racing Team A.S.D., che lamentava una serie di fatti che sarebbero accaduti in occasione della gara valida per il campionato di marca "ROTAX MAX CHALLENGE ITALY 2022" svoltasi il 6 agosto 2022 presso la pista Ala Karting Circuit di Ala di Trento (TN), per formulare infine un giudizio negativo in ordine alla gestione della direzione di gara nel corso della competizione. In particolare, gli episodi riferiti attenevano a ritardi sulle partenze delle prove cronometrate, irregolarità nella partenza della pre-finale della categoria Rotax Max, irregolarità nella messa in sicurezza della pista in seguito ad un incidente avvenuto durante la finale della categoria Rotax Max, nonché lo svolgimento di due giri suppletivi di formazione durante quest'ultima finale.

Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, le circostanze in questione sono state poi ulteriormente precisate dallo stesso esponente, nonché confermate con dichiarazioni scritte da quattro conduttori partecipanti alla manifestazione.

Lo stesso requirente ha inoltre acquisito una memoria del Direttore di Gara della suddetta competizione, ossia l'odierno incolpato sig. Clementi Gianni, in cui si sottolineava come, in quella occasione, il regolare svolgimento della manifestazione era stato ostacolato da intensi fenomeni temporaleschi, nonché

riceveva in audizione personale lo stesso licenziato, il quale forniva puntuali chiarimenti in ordine a tutte le considerazioni del suddetto esposto ad esso riconducibili e precisava che, degli accadimenti cui veniva fatto riferimento in tale segnalazione, egli non aveva dato conto nella prescritta relazione di fine gara inserita nell'incartamento di chiusura della manifestazione, poiché nessuna contestazione al riguardo gli era stata rivolta dai partecipanti alla competizione o era giunta a sua conoscenza dopo le prove e comunque prima che la manifestazione venisse dichiarata regolarmente chiusa.

Pur ritenendo verosimili le giustificazioni fornite dal licenziato a supporto della regolarità del proprio operato durante lo svolgimento delle prove di gara, la Procura Federale ha tuttavia rilevato che il cennato incartamento di chiusura appariva manifestamente carente e che la direzione della manifestazione risultava essersi svolta con modalità differenti rispetto al programma. Con questi specifici motivi di incolpazione, ha quindi deferito il menzionato sig. Clementi Gianni innanzi a questo Tribunale Federale, imputandogli la violazione dell'articolo 7 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), in combinato con l'articolo 210.1, commi 3 e 4, lett. S, dello stesso regolamento e conseguentemente chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione dell'ammonizione con diffida ex art. 227.9 RSN.

II. All'udienza di discussione, il Sostituto Procuratore Avv. Giovanna Mazza si è riportata integralmente all'atto di deferimento, mentre l'incolpato sig. Clementi Gianni, dopo aver ribadito le precisazioni fornite in fase istruttoria ed essersi professato esente da colpe in ordine a qualsiasi evenienza occorsa nel corso della manifestazione evocata, si è comunque rimesso al giudizio di questo Tribunale Federale.

DIRITTO

1. Questo Collegio ritiene che gli addebiti formulati nell'esaminato atto di deferimento a carico del sig. CLEMENTI Gianni risultino infondati.

2. Per la precisione, osserva in primo luogo che, come attestato dall'incartamento di chiusura relativo alla manifestazione, comprendente tra l'altro le relazioni non solo del Direttore di Gara ma anche del Collegio dei Commissari Sportivi sui fatti verificatisi nel corso della competizione (art. 158 RSN), tutte le divergenze che si sono registrate nell'occasione rispetto al programma ufficiale sono state causate dal forte temporale che ha imperversato a lungo durante lo svolgimento delle prove.

A ciò si aggiunga che le decisioni assunte dal deferito Direttore di Gara in conseguenza delle avverse ed eccezionali condizioni metereologiche, quali in particolare quelle su cui si sono appuntate le segnalazioni giunte al vaglio della Procura Federale e relative ai ritardi delle partenze cronometrate e al compimento di giri di formazione suppletivi, ma anche altre che risultano dalle menzionate relazioni sulla manifestazione (come ad esempio l'interruzione al 7^o giro della pre-finale Rotax Max), appaiono con evidenza spiegate in funzione dell'esigenza di salvaguardare costantemente il massimo livello di sicurezza dei partecipanti a

fronte delle critiche e mutevoli condizioni di gara, come del resto dimostrato dal mancato verificarsi di incidenti di rilievo.

In tema, si considera anche che le denunciate deviazioni rispetto al programma dell'evento, oltre che essere giustificabili in ragione di quanto appena esposto, non sono state nemmeno di così tale rilevanza da stravolgerlo o da comprometterne l'integrale e regolare compimento, come risulta dal Verbale Unico dei Commissari Sportivi redatto in chiusura di manifestazione.

3. Tale ultima notazione può altresì costituire una prima considerazione utilizzabile con riferimento alla contestazione concernente la asserita carenza informativa dell'incartamento di chiusura. Al riguardo, infatti, si osserva in primo luogo che, per quanto di competenza, il Direttore di Gara ha prodotto una relazione di fine gara non certo sfornita di indicazioni precise e circostanziate circa lo svolgimento delle gare (ad esempio, vengono specificamente menzionati i concorrenti non partiti o usciti di pista nella varie prove, e gli orari precisi di inizio delle stesse) e nella quale è anche riportata notizia del *"ritardo nelle prove cronometrate e nelle prefinali"* registrato a causa del *"tempo variabile"*. Orbene, se il resoconto su tale circostanza non è stato arricchito con l'esposizione degli aspetti di dettaglio evidenziati nelle segnalazioni giunte a conoscenza della Procura Federale, la giustificazione può essere rinvenuta in vari fattori che potevano obiettivamente indurre ad attribuire agli stessi una limitata rilevanza, quali in particolare l'assenza di loro correlazione con incidenti di rilievo o con l'assunzione di provvedimenti disciplinari o, ancora, con lamentele espresse dai partecipanti nel corso o a fine della manifestazione. In termini sintetici, dunque, le carenze informative rimproverate al sig. CLEMENTI Gianni attengono a fatti regolari per i quali non sono state adottate decisioni (e sanzioni) da parte dei Commissari Sportivi né sono conseguiti incidenti particolari. Sotto questo profilo, non può quindi riscontrarsi la lesione di un interesse giuridico tutelato dall'ordinamento sportivo automobilistico.

In ogni caso, ad escludere la responsabilità del licenziato in ordine alla mancata specificazione dei fatti in questione nella relazione di fine gara, vale soprattutto l'insussistenza di qualsiasi colpa imputabile al medesimo. A tal riguardo si considera invero, da un lato, che talune delle evenienze di cui si discute non potevano nemmeno essere (né sono state portate) a conoscenza del medesimo durante la gara e, dall'altro, che, come sopra accennato, nessuna contestazione di irregolarità era stata rivolta nei suoi confronti o di altri Ufficiali di Gara prima della chiusura della manifestazione stessa.

4. In conclusione, pertanto, questo Tribunale Federale, non riscontrando nelle considerate condotte del licenziato in questione, alcuna violazione dell'ordinamento sportivo meritevole di essere sanzionata, assolve il medesimo dalle incolpazioni ad esso ascritte.

PQM

Il Tribunale Federale assolve il licenziato Gianni Clemente (lic. uff. di gara 302058) perché il fatto non sussiste.

Così deciso, in videoconferenza, il 23 febbraio 2023.

L'ESTENSORE
(*Claudio Guerrini*)

IL PRESIDENTE
(*Salvatore Giacchetti*)

IL SEGRETARIO
(*Francesco Pantano*)